

# IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEI CANTIERI



# Idoneità tecnico professionale

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

## **Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

...omissis

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al [periodo che precede](#) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva<sup>87</sup>, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[ALLEGATO XVII](#);

Sanzioni  
Penali

### **Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori**

- [Art. 90, co. 3, 4, 5](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [[Art. 157, co. 1, lett. a\)](#)]
- [Art. 90, co. 9, lett. a\)](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [[Art. 157, co. 1, lett. b\)](#)]



# Idoneità tecnico professionale

*D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati*

## **ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, *le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata*, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva *di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007*
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[articolo 14](#) del presente decreto legislativo



# Idoneità tecnico professionale

## ALLEGATO XVII IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria *ove espressamente* previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007



# Idoneità tecnico professionale

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

## **Articolo 89 - Definizioni**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intendono per:

**...omissis**

- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

## **CODICE CIVILE**

(REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262)

### **Art. 2222.**

**(Contratto d'opera).**


Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 1 – Contratto d'opera tra committente e lavoratore autonomo



#### SITUAZIONE REGOLARE SE:


- ☐ Verifica documentale per il lavoratore autonomo ai sensi dell' All. XVII
- ☐ Il lavoratore autonomo è in grado di portare a termine l'incarico in modo indipendente e in reale autonomia operativa



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 2 – Lavoratore autonomo al servizio di un impresa esecutrice



#### SITUAZIONE REGOLARE SE:

❑ Verifica documentale per l'impresa esecutrice e il lavoratore autonomo ai sensi dell' All. XVII


❑ Il lavoratore autonomo è in grado di portare a termine l'incarico in modo indipendente e in reale autonomia operativa



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 3 – Lavoratore autonomo al servizio di un impresa esecutrice



Il lavoratore autonomo diventa lavoratore dipendente dell'impresa esecutrice

#### SITUAZIONE REGOLARE SE:

☐ Verifica documentale per l'impresa esecutrice ai sensi dell' All. XVII

☐ Regolare assunzione dell'autonomo (oneri previdenziali, assicurativi, contributivi, retributivi e tutele per la salute e sicurezza sul lavoro)






# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 4 – Lavoratori autonomi associati di fatto



### SITUAZIONE NON REGOLARE:

Cade la definizione data dall'art. 89 D.Lgs 81/08.


Si è in presenza di una impresa di fatto.



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 5 – Più lavoratori autonomi in cantiere



### SITUAZIONE REGOLARE SE:

- ☐ Verifica documentale per i lavoratori autonomi ai sensi dell' All. XVII
- ☐ Contratti formalmente disgiunti
- ☐ Il lavoratore autonomo è in grado di portare a termine l'incarico in modo indipendente e in reale autonomia operativa


**NOTA: l'opera deve essere formalmente ripartita in singole lavorazioni da assegnare a singoli autonomi**



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 5 – Più lavoratori autonomi in cantiere



I lavoratori autonomi non possono montare o smontare un ponteggio



TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

...omissis


6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.



# Idoneità tecnico professionale

## CASI PRATICI

### CASO 6 – Raggruppamento temporaneo d'impresa



L'impresa individuale (lavoratore autonomo) mandataria nel RTI è da considerare impresa affidataria ai sensi del art. 89, co. 1 lett. i) del D.Lgs 81/08

#### Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 28](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 86, comma 2](#), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#).
  3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    - a) coordinare gli interventi di cui agli [articoli 95 e 98](#);
    - b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- 3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al [punto 4 dell'allegato XV](#) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
- 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al [presente articolo](#), il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

- ☐ Rischio caduta dall'alto
- ☐ Problemi legati alla documentazione di sicurezza
- ☐ Mancata vigilanza degli operatori  
(non rispetto della documentazione di sicurezza, improvvisazione)
- ☐ Mancanza di formazione degli operatori
- ☐ Problemi con le attrezzature da cantiere  
(verifiche periodiche)
- ☐ Problemi con le opere provvisionali



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

## Rischio caduta dall'alto



*Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*

*Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto*

*Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisorie*

*Articolo 146 - Difesa delle aperture*







# Attività di vigilanza

## Principali problematiche riscontrate in edilizia

### Documentazione



Dipartimento di  
Prevenzione

Servizio Prevenzione e Sicurezza  
negli Ambienti di Lavoro  
SPreSAL

#### RICHIESTA DOCUMENTI ALLEGATA AL VERBALE DI ISPEZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO N° \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_

Ditta \_\_\_\_\_ Sede \_\_\_\_\_

Ddl \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

Documentazione da consegnare al Servizio in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_

##### DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

- ☐ Visura Camerale;
- ☐ Organigramma della Ditta sottoscritto dal Responsabile Legale;
- ☐ Delega di funzioni (Art. 16 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Documento di valutazione del rischio (Art. 17 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Documento di valutazione dei rischi per esposizione ad agenti fisici (Art. 181 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- ☐ Designazioni degli addetti all'emergenza e primo soccorso e relativi attestati (Art. 18 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Nominativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e corsi di formazione effettuati;
- ☐ Atto di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione RSPP (Art. 17 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e attestazione dei requisiti professionali (Art. 31-32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- ☐ Verbale di riunione periodica del servizio di prevenzione e di protezione dai rischi (Art.35 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Documentazione relativa alla formazione e informazione dei lavoratori (Artt. 36-37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);

##### DOCUMENTAZIONE CANTIERI EDILI

- ☐ Notifica preliminare (Art. 99 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Piano Operativo di Sicurezza (Art. 96 comma 1 lett. g D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 100 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- ☐ PIMUS (Art. 136 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.), libretto d'uso del ponteggio ed eventuale progetto (Art. 133 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Attestato di formazione per il montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi (Art. 136 comma 7 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Relazione geotecnica sulle fondazioni (Prescrizioni generali A.2 del D.M. 11/03/1988);
- ☐ Piano di demolizione (Art. 151 D. Lgs. 81/0 e s.m.i.);

##### IMPIANTI, MACCHINE e ATTREZZATURE

- ☐ Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (Art. 7 D.M. 37/08);
- ☐ Attestazione dell'invio all'INAIL ed all'ASL della dichiarazione di messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Art. 2 D.P.R. 462/01);
- ☐ Verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra (Art. 4 D.P.R. 462/01);
- ☐ Verbale di verifica periodica dell'imp. di messa a terra nei luoghi con pericolo di esplosione (Art. 6 D.P.R. 462/01);
- ☐ Dichiarazione di conformità C.E. e/o libretti matricolari macchine e attrezzature \_\_\_\_\_;
- ☐ Verbale di verifica di primo impianto e/o periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del D.Lgs. 81/08 (Art. 71 comma 11 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Schede tecniche dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e verbali di consegna;
- ☐ Attestato di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori incaricati all'uso delle attrezzature di lavoro (Art. 73 (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

##### MEDICO COMPETENTE e PROTOCOLLO SANITARIO

- ☐ Atto di nomina del Medico Competente (Art. 18 D. Lgs 81/08 e s.m.i.);
- ☐ Protocollo sanitario adottato e giudizi di idoneità all'attività lavorativa;
- ☐ \_\_\_\_\_



# Documentazione di sicurezza

## Piano di Sicurezza e di Coordinamento - PSC

Obbligo del committente nominare un coordinatore per la progettazione  
(nel caso in cui ci siano 2 o più imprese esecutrici anche non contemporanee). Art. 90



Obbligo del coordinatore per la  
progettazione redigere il PSC art 92



	
	<b>PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO</b> <small>(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)</small>
	<b>OGGETTO:</b> 
	<b>COMMITTENTE:</b> 
	<b>CANTIERE:</b> zona industriale portotorres, portotorres (SASSARI) portotorres, 17/01/2015 Revisione: rev. 001 ai sensi del 17/01/2015
	<b>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA</b>  per presa visione <b>IL COMMITTENTE</b> 
	





# Documentazione di sicurezza

Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC

## Contenuti minimi

ALLEGATO XV  
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### **ALLEGATO XV** **CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

#### **2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

##### 2.1. - Contenuti minimi


- Indirizzo cantiere
  - Descrizione dell'opera
  - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
  - Individuazione analisi e valutazione rischi
  - Organizzazione prevista per il servizio pronto soccorso, antincendio ed evacuazione
  - Durata prevista delle lavorazioni e fasi di lavoro
  - Modalità organizzative della cooperazione, del coordinamento e dell'informazione
- [.....etc]**



# Documentazione di sicurezza

Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC

Documentazione descrittiva e ripetitiva, composta da un numero elevato di pagine





# Documentazione di sicurezza

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

Necessità di semplificare i documenti per la sicurezza previsti dalla norma vigente



Più snelli, più facilmente “leggibili e comprensibili”, più aderenti alle specifiche di cantiere e meno ridondanti



Propone modelli semplificati dei documenti della sicurezza senza ridurre in nessun modo i contenuti minimi degli allegati XV e XVI del D.Lgs. 81/08



# Documentazione di sicurezza

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

## OBBIETTIVO DEI MODELLI SEMPLIFICATI

Fornire una **linea di indirizzo** nella stesura dei documenti della sicurezza, per **eliminare** parti che poco hanno a che fare con la progettazione della sicurezza





# Documentazione di sicurezza

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

ALLEGATO XV  
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

## ALLEGATO XV

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### 2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:




IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA (2.1.2)*	
Indirizzo del cantiere (a.1)	
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere (a.2)	Inquadramento territoriale: caratterizzazione geotecnica: contestualizzazione dell'intervento:
Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche (a.3)	
Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza (b)	Committente: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:  Responsabile dei lavori (se nominato): cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:  Coordinatore per la progettazione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:  Coordinatore per l'esecuzione: cognome e nome: indirizzo: cod.fisc.: tel.: mail.:



# Documentazione di sicurezza

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014



Risulta chiara l'organizzazione gerarchica degli affidamenti e dei subappalti, anche a cascata (laddove consentiti e autorizzati)



# Documentazione di sicurezza

## Piano Operativo di Sicurezza - POS

Obbligo del datore di lavoro della impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato



Ai sensi dell'articolo 17, co. 1, lett.  
a) con i contenuti minimi  
dell'allegato XV





# Documentazione di sicurezza

Decreto Interministeriale 9 settembre 2014

Allo stesso modo, anche per il POS, il modello semplificato prevede schede come questa.

**DIRIGENTI E PREPOSTI** (3.2.f. lettera a) punto 6 e lettera b)\*

Nominativo	
Dirigente	<input type="checkbox"/> Direttore Tecnico di cantiere <input type="checkbox"/> Incaricato dell'impresa affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 97
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

Nominativo	
Preposto	<input type="checkbox"/> Capo cantiere <input type="checkbox"/> Incaricato dell'impresa affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 97 <input type="checkbox"/> Altro (definire)
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

**RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)** (3.2.f. lettera a) punto 5 e lettera b)\*

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:

- ☐ Datore di lavoro  
☐ Altre persone ☐ Interna all'impresa ☐ Esterna (consulente):

Nominativo	
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	

**MEDICO COMPETENTE** (ove previsto) (3.2.f. lettera a) punto 4; lettera b)\*

Nominativo	
Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza	





# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

## Mancata vigilanza degli operatori



TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di

### Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

### Articolo 19 - Obblighi del preposto

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

### Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

- 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
  - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

## Mancata vigilanza degli operatori – il coordinatore

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

### *Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

La sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV n. 38002 sentenza del 3 ottobre 2008, ha messo in evidenza che “i compiti del coordinatore codificati dal legislatore dimostrano che il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti interessati è verificato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non in occasionali sopralluoghi, ma nel corso di costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza, e da rendere effettiva, e non meramente eventuale, la tutela dei lavoratori”



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

Formazione operatori

Azienda

**ATTESTATO DI FREQUENZA**

Corso di Formazione Generale alla Salute e Sicurezza  
per i Lavoratori

(Art. 37 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 - Accordo Stato - Regioni 21/12/2011)  
Argomenti trattati: Concetti di Base, Danno, Prevenzione, Protezione, Organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i  
vari soggetti aziendali, Organi di Vigilanza, Consultazione

Si certifica che

**PINCO PALLO**

Nato il 21/08/1985 a Carlo (To)  
Ha superato con esito positivo la verifica finale  
Del corso di formazione che conferisce credito formativo permanente  
Durata 4 ore svoltesi nella sede legale il 15/03/2014

Soggetto Formatore \_\_\_\_\_ Docente \_\_\_\_\_

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

## **Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Sanzioni  
Penali

### **Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

• [Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.515,20 a 5.699,20 euro<sup>64</sup> [[Art. 55, co. 5, lett. c\)](#)]

## **Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente**

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'[articolo 18, comma 1, lettera g\)](#), e dall'[articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10](#), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.<sup>64</sup>



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

## Verifiche di attrezzature



ALLEGATO VII  
VERIFICHE DI ATTREZZATURE

### ALLEGATO VII VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
Carrelli zermoventi a braccio telescopico	Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne	Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapore d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Allegati

Pagina 46 di 172






# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

## Ponteggi – scostamento dallo schema tipo



Schema tipo presente sul libretto del ponteggio

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81

### Articolo 133 - Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.



# Attività di vigilanza

Principali problematiche riscontrate in edilizia

**Ponteggi – scostamento dallo schema tipo**



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE